

LA VALUTAZIONE DIDATTICA

omissis

All. C - CD 19.05.2021

CRITERI DI CONDUZIONE DEGLI SCRUTINI FINALI

[Approvazione nel collegio dei docenti del 19 maggio 2021]

- 1 Le **proposte di voto** devono essere **motivate da un giudizio** espresso sulla base di un **congruo numero di prove scritte, grafiche o orali** effettuate sia in presenza che in D.D.I [DL n° 183 del 31.12.20 convertito con modificazioni in Legge n°21 del 26.02.21 e PQ-08 Piano scolastico per la didattica digitale integrata IIS Antonietti a.s 2020-21 approvato in CD del 29.09.2020], secondo quanto previsto dal contratto formativo steso in avvio di anno scolastico ed in relazione al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento stabiliti. Esse devono quindi tenere nella giusta considerazione l'effettiva preparazione ed il rendimento dell'allievo. In particolare le **proposte di voto non sufficiente** devono essere accompagnate dall'individuazione delle carenze nelle conoscenze, capacità e competenze definite imprescindibili nei *piani didattici annuali*.
- 2 **La situazione didattica di ogni studente deve essere valutata in relazione ai livelli di partenza, agli esiti documentati in tutto l'anno scolastico, all'esame del curriculum ed in rapporto alla concreta opportunità di formazione integrativa offerta dalla scuola.** E' sulla scorta di questo complesso di indicatori che il consiglio di classe valuta se un limitato numero di insufficienze gravi oppure insufficienze non gravi, ma diffuse possono o meno determinare una carenza nella preparazione complessiva, tale da compromettere comunque la possibilità di seguire proficuamente il programma di studi dell'anno scolastico successivo, dichiarando conseguentemente l'allievo non promosso.
- 3 **Limitatamente all'a.s. 2020-21 tra gli indicatori di cui tenere conto da parte di ciascun docente nella valutazione finale degli studenti ammessi al termine del 2019-20 alla classe successiva con PAI** (Piano di apprendimento individualizzato) a causa della permanenza in una o più materie di obiettivi di apprendimento ancora da conseguire in termini di conoscenze / abilità / competenze – e quindi in presenza di valutazioni disciplinari insufficienti – **vi è il recupero nel corso dell'intero anno scolastico degli obiettivi di apprendimento non raggiunti nel 2019-20. Ogni docente procede quindi nello scrutinio finale ad una valutazione <olistica> dell'allievo, che tenga conto complessivamente** del raggiungimento sia delle conoscenze, abilità e competenze disciplinari ritenute essenziali nella classe frequentata nel 2019-20 che di quelle il cui conseguimento è stato previsto al termine del presente anno scolastico: il voto disciplinare assegnato in sede di scrutinio finale a ciascun allievo deve tenere conto di tale valutazione.
- 4 Per quanto concerne il **primo biennio dei nuovi indirizzi professionali** il Piano di apprendimento individualizzato è stato sostituito al termine dell'a.s. 2019-20 a tutti gli effetti dal PFI [Piano formativo individualizzato] **in vigore**, nel quale si attesta al termine della classe prima il livello di raggiungimento / non raggiungimento delle competenze dell'area generale e di indirizzo declinate dal PECUP di uscita del primo biennio. Come già previsto dal Decreto Interministeriale 92/2018 e dalle conseguenti Linee guida nazionali, i PFI dei singoli studenti – **ed in particolare di quelli ammessi alla classe seconda pur in presenza di competenze disciplinari e di asse non raggiunte** - in avvio dell'anno scolastico 2020-21 sono stati aggiornati attraverso un **bilancio iniziale delle competenze con la medesima valenza del PIA** [Piano di integrazione degli apprendimenti] **nella pianificazione dell'itinerario di recupero di ogni studente durante l'intero anno scolastico 2020-21.** Anche in questo caso **ogni docente procede nello scrutinio finale alla valutazione <olistica> dell'allievo** precisata al punto precedente.
- 5 **Limitatamente all'a.s. 2020-21, anche per il terzo anno dei nuovi indirizzi professionali** il Piano di apprendimento individualizzato è stato sostituito al termine del 2019-20 a tutti gli effetti dal PFI [Piano formativo individualizzato] **in vigore**, nel quale si attesta al termine della classe seconda il livello di raggiungimento / non raggiungimento delle competenze dell'area generale e di indirizzo declinate dal PECUP di uscita del primo biennio. Anche in questo caso **ogni docente procede nello scrutinio finale alla valutazione <olistica> dell'allievo** precisata al punto 3.
- 6 **Tutte le determinazioni assunte** dovranno scaturire da una **decisione collegiale** riportata a verbale e **che tenga conto non solo degli elementi di giudizio elencati nei diversi passaggi del presente documento, ma anche della specifica personalità di ogni singolo studente valutato**
- 7 **Il consiglio di classe, al termine delle lezioni ed in sede di scrutinio di giugno, non può rinviare uno studente alla seconda sessione di integrazione dello scrutinio stesso con più di tre discipline insufficienti [quattro tenuto conto di un'eventuale insufficienza in <educazione civica>], rispetto alle quali l'allievo deve saldare il debito formativo contratto.**
- 8 Tutto ciò premesso, ed al fine di omogeneizzare nei limiti del possibile l'azione dei consigli di classe dei diversi indirizzi di studio attivati nell'istituto e del dirigente scolastico chiamato a presiederli, **un allievo delle classi dalla prima alla quarta è promosso in caso di:**
 - piena sufficienza in tutte le discipline;
- 9 **Un allievo delle classi dalla prima alla quarta può essere promosso qualora il consiglio di classe ritenga che possa seguire proficuamente il programma di studio della classe successiva** e raggiungere gli obiettivi formativi propri delle discipline interessate **in caso di**
 - insufficienze non gravi (voto 5) fino a due;
 - una insufficienza grave (voto inferiore a 5).
10. **Il consiglio nelle classi dalla prima alla quarta può sospendere la formulazione del giudizio finale di un allievo nel caso di:**
 - insufficienze non gravi (voto 5) fino ad un massimo di tre
 - insufficienze gravi (voto inferiore a 5) fino ad un massimo di due
 - una o due insufficienze non gravi (voto 5) ed una insufficienza grave (voto inferiore a 5)
 - due insufficienze gravi (voto inferiore a 5) ed una non grave (voto 5)

tenuto particolare conto degli elementi sottoelencati:

- frequenza e partecipazione al dialogo educativo;
- miglioramento del rendimento scolastico complessivo rispetto al livello personale di partenza;
- raggiungimento degli indicatori comportamentali assunti dal consiglio di classe come prioritari;
- raggiungimento degli obiettivi didattici trasversali previsti (impegno; capacità espositiva con riferimento ai linguaggi delle diverse discipline; acquisizione progressiva di un autonomo metodo di apprendimento e di lavoro ...)
- qualità e gravità delle carenze accumulate;
- partecipazione alle iniziative integrative deliberate dal consiglio di classe;

11. Un allievo delle classi dalla prima alla quarta **non è promosso**, previa valutazione degli elementi di cui al punto precedente e qualora il consiglio di classe ritenga che le insufficienze accumulate gli impediscano di seguire proficuamente il programma di studio dell'anno scolastico successivo, nel caso di:

- più di tre insufficienze non gravi (voto 5)
- più di due insufficienze gravi (voto inferiore a 5)
- più di due insufficienze non gravi (voto 5) accompagnate da una o più insufficienze gravi (voto inferiore a 5)

Il consiglio di classe procede in sede di scrutinio alla stesura di un'analitica illustrazione dei motivi per i quali non si è proceduto al rinvio della formulazione del giudizio finale

12. Il consiglio in sede di scrutinio di giugno **delle classi dalla prima alla quarta** può quindi collegialmente rinviare la formulazione del giudizio finale su uno studente in funzione della verifica del recupero dei debiti formativi attribuiti [fino ad un massimo di tre oppure di quattro nel caso di insufficienza attribuita in <educazione civica>], da effettuarsi entro il 31 agosto e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni del successivo anno scolastico. **In sede di integrazione dello scrutinio finale il consiglio di classe può dichiarare promosso lo studente qualora egli abbia saldato tutti debiti contratti in sede di scrutinio finale di giugno o abbia mostrato un significativo recupero delle lacune pregresse in termini di conoscenze / abilità / competenze.** In particolare:

- l'alunno, qualora non recuperi integralmente i propri debiti formativi nonostante i programmati interventi didattici di supporto, **può essere dichiarato promosso** in sede di integrazione dello scrutinio finale delle **classi dalla prima alla quarta** anche **in presenza di debiti formativi non saldati in una [sola] o più discipline nel** caso in cui il consiglio di classe valuti collegialmente la sua preparazione complessiva adeguata a permettergli la frequenza alla classe successiva;
- l'alunno, qualora non recuperi i propri debiti formativi nonostante i programmati interventi didattici di supporto, **non è promosso** in sede di integrazione dello scrutinio finale delle **classi dalla prima alla quarta in presenza di una preparazione insufficiente in più discipline**, previa valutazione collegiale da parte del consiglio di classe della sua preparazione complessiva.

13. In caso di sospensione a giugno e rinvio a settembre della formulazione del giudizio finale è data comunicazione scritta alle famiglie delle motivazioni della decisione del consiglio di classe; i docenti delle discipline nelle quali l'allievo presenta debito formativo specificano in modo dettagliato, in termini di conoscenze / abilità / competenze, quali parti del programma devono essere recuperate e fatte oggetto di verifica prima dell'inizio del nuovo anno scolastico. L'allievo è tenuto a frequentare le iniziative di sostegno e di recupero organizzate dalla scuola entro la fine del mese di luglio ed a saldare i debiti formativi accertati nei tempi previsti dal D.M. 80/07 e secondo le modalità stabilite dall'istituto

Qualora i genitori o coloro che esercitano la patria potestà non ritengano di avvalersi dell'iniziativa di recupero organizzata dalla scuola, debbono comunicarlo alla scuola stessa, fermo restando l'obbligo dello studente di sottoporsi alle verifiche previste [DM 80/07, art 2 e 5]

14. I consigli delle classi **prime** dei **nuovi indirizzi professionali** in sede di scrutinio di giugno deliberano l'ammissione (pur in presenza di insufficienze in alcuni insegnamenti e di un'acquisizione parziale delle competenze previste) o la non ammissione degli studenti alla classe successiva; non è viceversa prevista la sospensione a giugno ed il rinvio a settembre della formulazione del giudizio finale.

Uno studente **può essere ammesso** alla classe seconda dei nuovi professionali **per delibera collegiale**, nonostante la presenza di insufficienze in alcune discipline e di un'acquisizione incompleta delle competenze previste, **qualora il consiglio di classe ritenga che possa seguire proficuamente il programma di studio**, nei seguenti casi:

- insufficienze non gravi (voto 5) fino ad un massimo di tre
- insufficienze gravi (voto inferiore a 5) fino ad un massimo di due
- una o due insufficienze non gravi (voto 5) ed una insufficienza grave (voto inferiore a 5)
- due insufficienze gravi (voto inferiore a 5) ed una non grave (voto 5)

Lo studente, per recuperare le carenze rilevate al termine del primo anno del percorso professionale frequentato, dovrà partecipare alle azioni di sostegno e supporto programmate nel corso del secondo anno del biennio unitario da parte del cdc, a partire dalla revisione del piano formativo individuale; dell'eventuale mancato recupero delle insufficienze registrate al termine del primo anno negli insegnamenti previsti nel quadro orario del corso frequentato si terrà conto in sede di scrutinio finale del primo biennio per l'ammissione alla classe terza.

15. I consigli delle **classi quinte** in sede di scrutinio di giugno possono ammettere uno studente all'Esame di Stato nel caso di votazione inferiore a sei decimi in **una** disciplina, non portata alla sufficienza con voto di consiglio, se accompagnata da adeguata motivazione.

Il consiglio di classe in sede di scrutinio può ammettere uno studente all'Esame di Stato anche in presenza di più discipline insufficienti qualora motivi la propria decisione; in questo caso il consiglio potrà deliberare se portare tutte le discipline insufficienti alla sufficienza con voto di consiglio o mantenerne al massimo una insufficiente.

CRITERI DI ASSEGNAZIONE CREDITI FORMATIVI E SCOLASTICI

A partire dall'a.s. 2007-08, relativamente ai criteri di attribuzione dei crediti formativi e scolastici si applicano le prescrizioni contenute nell'OM 92/07, di seguito integrate dal DPR 122/2009 e dal Dlgs. 62/2017. Limitatamente all'anno scolastico 2020-21 le tabelle di assegnazione dei crediti scolastici **per le classi quinte** sono modificate secondo quanto previsto dall'OM. n° 53 del 3 marzo 2021 [ed in particolare dalle tabelle A-B-C dell'allegato A dell'OM]; si procede inoltre **nelle classi quarte** all'eventuale integrazione di 1 punto dei crediti scolastici assegnati agli studenti di terza al termine del 2019-20 secondo quanto previsto nell'OM. n°11 del 16 maggio 2020 [art.4 comma 4] secondo i criteri illustrati di seguito.

Il credito non attribuito nello scrutinio di giugno in caso di 'sospensione del giudizio' viene assegnato nell'integrazione dello scrutinio finale di inizio settembre

Criteri di attribuzione del credito formativo e del credito scolastico agli studenti del triennio conclusivo [ai sensi del Dlgs 62/2017]

1 **Credito formativo:** il credito formativo **deriva da esperienze acquisite al di fuori della scuola** frequentata, ma dotate delle seguenti caratteristiche:

- esperienze *qualificate*, ovvero significative e rilevanti
- esperienze *debitamente documentate* (l'attestazione deve essere fornita dagli enti, associazioni, istituzioni presso cui lo studente ha studiato o prestato la sua opera, deve contenere una breve descrizione dell'esperienza fatta ed indicarne il periodo. L'autocertificazione è possibile solo per le esperienze effettuate nella pubblica amministrazione)
- esperienze *non saltuarie, ma prolungate nel tempo*
- esperienze *coerenti con l'indirizzo di studi frequentato*

Tali esperienze devono essere conseguite non solo nell'ambito della formazione professionale e del lavoro in settori coerenti con l'indirizzo di studi frequentato, ma anche nell'ambito del volontariato, della solidarietà, della cooperazione, dello sport dell'ambiente e delle attività culturali ed artistiche, cioè in settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla sua crescita umana, civile e culturale

2 **Credito scolastico:** il credito scolastico è un **punteggio che si attribuisce alla fine di ciascuno degli ultimi tre anni di corso ad ogni allievo promosso nello scrutinio finale** ed è assegnato secondo precisa modalità:

a. la **media dei voti conseguita dallo studente** al termine dell'anno scolastico, ivi compresa la valutazione relativa al comportamento, consente il suo inserimento in **una banda di oscillazione per la classe quinta** secondo le tabelle A-B-C dell'allegato A dell'OM n° 53 del 3 marzo 2021

Media voti	PUNTI TABELLARI			Oltre alla media delle votazioni finali il punteggio nella banda di oscillazione è attribuito al verificarsi di almeno 2 delle seguenti condizioni
	Fasce di credito III anno	Fasce di credito IV anno <i>[preceduta da integrazione di 1 punto per allievi con PAI 19-20] *</i>	Fasce di credito V anno	
M < 6		10-11-	11-12	1. <i>Assiduità nella frequenza anche in D.D.I</i> 2. <i>Interesse / impegno anche in D.D.I</i> 3. <i>Partecipazione attività integrative</i> 4. <i>Crediti formativi</i>
M=6	11-12	12-13	13-14	
6 < M ≤ 7	13-14	14-15	15-16	
7 < M ≤ 8	15-16	16-17	17-18	
8 < M ≤ 9	16-17	18-19	19-20	
9 < M ≤ 10	17-18	19-20	21-22	

* L'attribuzione del **credito complessivo della classe quarta 2019-20** avviene con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o alto della fascia di credito), **una volta effettuata, laddove previsto, l'integrazione di cui all'articolo 4 comma 4 dell'OM 11/2020 per i crediti conseguiti nell'a.s. 2019/2020.**

Ai sensi del combinato disposto dell'OM 11/2020 e della nota del Ministero dell'Istruzione prot. 8464/2020, dato che al termine dell'a.s. 2019/20 l'ammissione alla classe successiva è stata prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti, nel caso di media inferiore a sei decimi si è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all'anno scolastico 2020/21: **l'integrazione non può essere superiore ad un punto mantenendo però lo studente all'interno della banda di oscillazione raggiunta al termine della classe quarta 2019-20.**

Sempre in base al combinato disposto dell'OM 11/2020 e del Ministero dell'Istruzione prot. 8464/2020, l'integrazione di un punto del credito assegnato al termine della classe quarta può essere determinata anche *per gli allievi ammessi alla classe successiva con una media superiore al sei, ma in presenza di valutazioni insufficienti, sempre mantenendo però lo studente all'interno della banda di oscillazione raggiunta al termine della classe quarta 2019-20.*

Nell'attribuzione del punto di credito integrativo agli studenti del quarto anno ammessi alla classe successiva al termine dell'anno scolastico 2019-20 nonostante la presenza di valutazioni insufficienti in una o più discipline [e quindi con assegnazione di PAI], viene applicato il seguente criterio:

Numero di PAI assegnati al termine dell'a.s. 2019-20	PAI da superare per assegnazione del punto integrativo di credito
1	1
2	2
3	2
4	3
5	4
6	4
7	5

- b. la media dei voti conseguita dallo studente al termine dell'anno scolastico, ivi compresa la valutazione relativa al comportamento, consente il suo inserimento in una banda di oscillazione per le classi terze e quarte secondo la tabella dell'allegato A del Dlgs 62/2017 [cfr. art.15, comma 2 dello stesso Dlgs]

Media voti	PUNTI TABELLARI			Oltre alla media delle votazioni finali il punteggio nella banda di oscillazione è attribuito al verificarsi di almeno 2 delle seguenti condizioni
	Fasce di credito III anno [preceduta da integrazione di 1 punto per allievi con PAI 19-20] *	Fasce di credito IV anno		<ol style="list-style-type: none"> 1. Assiduità nella frequenza <i>anche in D.D.I</i> 2. Interesse / impegno <i>anche in D.D.I</i> 3. Partecipazione attività integrative 4. Crediti formativi
M<6	-	-		
M=6	7-8	8-9		
6< M ≤7	8-9	9-10		
7< M ≤8	9-10	10-11		
8< M ≤9	10-11	11-12		
9< M ≤10	11-12	12-13		

Cfr. Dlgs. 62/2017, art.13, comma 2, lettera d

* L'attribuzione del **credito complessivo della classe terza 2019-20** avviene con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o alto della fascia di credito), **una volta effettuata, laddove previsto, l'integrazione di cui all'articolo 4 comma 4 dell'OM 11/2020 per i crediti conseguiti nell'a.s. 2019/2020.**

Ai sensi del combinato disposto dell'OM 11/2020 e della nota del Ministero dell'Istruzione prot. 8464/2020, dato che al termine dell'a.s. 2019/20 l'ammissione alla classe successiva è stata prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti, nel caso di media inferiore a sei decimi si è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all'anno scolastico 2020/21: **l'integrazione non può essere superiore ad un punto mantenendo però lo studente all'interno della banda di oscillazione raggiunta al termine della classe terza 2019-20.**

Sempre in base al combinato disposto dell'OM 11/2020 e del Ministero dell'Istruzione prot. 8464/2020, l'integrazione di un punto del credito assegnato al termine della classe terza può essere determinata anche *per gli allievi ammessi alla classe successiva con una media superiore al sei, ma in presenza di valutazioni insufficienti, sempre mantenendo però lo studente all'interno della banda di oscillazione raggiunta al termine della classe terza 2019-20*

Nell'attribuzione del punto di credito integrativo agli studenti del terzo anno ammessi alla classe successiva al termine dell'anno scolastico 2019-20 nonostante la presenza di valutazioni insufficienti in una o più discipline [e quindi con assegnazione di PAI], viene applicato il criterio sopra illustrato relativamente agli studenti del quarto anno 2019-20

- c. il singolo consiglio di classe, all'interno della banda di appartenenza dello studente in base alla media dei voti conseguita al termine dell'anno scolastico, può tener conto di alcuni indicatori per attribuire il valore più alto consentito dalla banda di oscillazione
- assiduità della frequenza scolastica;
 - interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo;
 - partecipazione alle attività complementari ed integrative della scuola,
 - eventuali crediti formativi presentati e certificati
- d. il consiglio di classe, tenendo conto degli indicatori sopra elencati, attribuisce il punteggio aggiuntivo all'interno della banda di appartenenza dello studente secondo la seguente tabella

Intervallo decimale	Indicatori positivi necessari per l'attribuzione del punto aggiuntivo
<6 [esclusivamente]	3 (da punti 11 a 12 nella classe quinta)
6,00 [esclusivamente]	3 (da punti 7 a 8 nella classe terza; da punti 8° 9 nella classe quarta: da punti 13 a 14 nella classe quinta)
0,01 – 0,60	2
0,61 – 0,00	Nessuno: viene attribuito direttamente il voto + alto della banda

NB. All'interno delle indicazioni contenute nella tabella si precisa quanto segue:

1. lo studente, la cui media complessiva dei voti conseguita nel solo scrutinio di ammissione all'Esame di Stato è inferiore a 6, ma che per raggiungere tale ammissione ha ricevuto **aiuti didattici** in altre discipline oltre a quella presentata all'Esame con voto insufficiente, si vedrà attribuito il **punteggio + basso** consentito dalla banda di oscillazione di appartenenza
2. lo studente, la cui media complessiva dei voti conseguita nello scrutinio di giugno o in sede di integrazione dello scrutinio finale è pari a 6,00, ma che per raggiungere l'ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato ha ricevuto **aiuti didattici** in una o più discipline si vedrà attribuito il **punteggio + basso** consentito dalla banda di oscillazione di appartenenza
3. lo studente, la cui media complessiva dei voti conseguita nello scrutinio di giugno o in sede di integrazione dello scrutinio finale è **risulta compresa tra 6,01 e 6,60**, ma che per raggiungere l'ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato ha ricevuto **aiuti didattici** in una o più discipline si vedrà attribuito il **punteggio + basso** consentito dalla banda di oscillazione di appartenenza
4. lo studente, la cui media complessiva dei voti conseguita nello scrutinio di giugno o in sede di integrazione dello scrutinio finale è **risulta compresa tra 6,61 e 7,00**, ma che per raggiungere l'ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato ha ricevuto **aiuti didattici** in una o più discipline si vedrà attribuito il **punteggio + basso o quello + elevato** consentito dalla banda di oscillazione di appartenenza in base ad una valutazione globale del suo andamento scolastico da parte del consiglio di classe
5. lo studente, la cui media complessiva dei voti conseguita nello scrutinio di giugno o in sede di integrazione dello scrutinio finale è **risulta compresa tra 7,01 e 7,60**, ma che per raggiungere l'ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato ha ricevuto **aiuti didattici** in una o più discipline si vedrà attribuito il **punteggio + basso o quello + elevato** consentito dalla banda di oscillazione di appartenenza in base ad una valutazione globale del suo andamento scolastico da parte del consiglio di classe
6. lo studente, la cui media complessiva dei voti conseguita nello scrutinio di giugno o in sede di integrazione dello scrutinio finale è **risulta**

compresa tra 7,61 e 8,00, anche se per raggiungere l'ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato ha ricevuto **aiuti didattici** in una o più discipline si vedrà attribuito automaticamente il **punteggio + alto** consentito dalla banda di oscillazione di appartenenza

- d. per gli allievi frequentanti il triennio conclusivo nel caso specifico delle bande di oscillazione dell'eccellenza (media voti da 8.01 a 10) il consiglio di classe attribuisce il punteggio aggiuntivo, tenendo conto degli indicatori sopra elencati, secondo la seguente tabella

Intervallo decimale	Punteggio della banda attribuito tenuto conto anche degli indicatori positivi necessari per il raggiungimento del punto aggiuntivo
8.01–8.10	10 (classe terza).11 (classe quarta), 19 (classe quinta)
8.11– 9.00	11 (classe terza).12 (classe quarta), 20 (classe quinta)
9.01–9.50	12 (classe terza),13 (classe quarta), 22 (classe quinta) in presenza di almeno due indicatori positivi; [se indicatori positivi assenti 11 (classe terza), 12 (classe quarta), 21 (classe quinta)]
9.51-10.00	12 (classe terza), 13 (classe quarta), 22 (classe quinta)